



AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66



U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

Prot. N° 37903 Allegati N° _____

Albano LI 05 MAG. 2011

A **Tutto il personale dipendente**
p. c. Ai Direttori di UU.OO.CC.
p.c Ai Coordinatori del personale

Comunicato: Approvazione Regolamento Buoni Pasto del personale dipendente Asl Roma H

A seguito di infruttuosi tentativi di raggiungere un accordo con le OO.SS. in materia di buoni pasto, questa Azienda, al fine di rispettare le cogenti indicazioni regionali, ha unilateralmente provveduto, con deliberazione n. 235 del 25/03/2011, ad adottare il nuovo Regolamento dei Buoni Pasto.

Tale Regolamento ha effetto dal 01/01/2009 e si applica a tutto il personale dipendente della Asl Roma H; deve pertanto intendersi in esso riassorbito quello già approvato con delibera n. 1476 del 09/11/2010 per l'Area Medica e Veterinaria.

Si è inoltre stabilito di effettuare il conguaglio relativo ai buoni pasto erogati in acconto nel corso del 2010 e calcolati sulla base dei vecchi criteri, dopo averli ricalcolati secondo i nuovi parametri del Regolamento, soprassedendo alla decurtazione oraria per la pausa, relativamente al periodo pregresso, stante il carattere retroattivo della regolamentazione medesima.

Si informa altresì che i relativi buoni pasto sono stati consegnati presso le Direzioni Amministrative interessate in data 29/04/2011.

Il presente comunicato ed il Regolamento allegato vengono pubblicati sul portale aziendale alla Sezione *Regolamenti e Procedure*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(*Dr.ssa Cristina Matranga*)

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Alessandra Cipolla*)

IL DIRETTORE SANITARIO
(*Dr. V. Amedeo Cicogna*)

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(*Dr.ssa Anna Maria Segatori*)



**REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO AL BUONO PASTO quale
modalità sostitutiva del Diritto alla Mensa**

Deliberazione n. 935 del 25/3/2011

Premessa

Gli artt. 29 CCNL 20 settembre 2001 (personale non dirigente) e 24 dei due CC.NN.LL. della Dirigenza 10 febbraio 2004 dispongono che le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive (buono pasto).

Il valore del pasto da consumarsi in mensa e il valore del buono sostitutivo non sono monetizzabili, per cui è vietato ogni diverso comportamento.

Nelle more dell'attivazione delle mense aziendali e/o delle convenzioni come indicato nel provvedimento che approva il presente disciplinare, si rende necessario dettare disposizioni in materia di fruizione del buono pasto quale modalità sostitutiva del servizio mensa, per le motivazioni richiamate nel provvedimento medesimo.

Il presente Regolamento riassume e conferma le disposizioni vigenti per l'area della dirigenza medica e veterinaria, adottate con la deliberazione n. 1476 del 9 novembre 2010

Regole generali

1. Tutti i dipendenti che per la consumazione del pasto si recano all'esterno delle strutture dell'Azienda in cui prestano servizio devono procedere alla timbratura in uscita tramite badge e alla successiva timbratura in entrata.
2. Il tempo impiegato per il consumo del pasto non deve essere superiore a 30'. L'eventuale eccedenza oraria dovrà pertanto essere recuperata.
3. I dipendenti che intendano consumare il pasto all'interno dell'Azienda senza uscire dalla struttura in cui prestano servizio ovvero che si trovino eccezionalmente in servizio esterno, non saranno tenuti a timbrare in uscita e nuovamente in entrata. In questo caso la mezz'ora del pasto – che va comunque computata stante la espressa previsione contrattuale – verrà decurtata in automatico dal sistema di Rilevazione Presenze in uso.

Modalità di fruizione del buono pasto

- 1) La Regione Lazio, con la direttiva del 02/12/2008 (prot. n. 142226/D4/43/01):
 - a) ha riaffermato il principio secondo cui il diritto alla mensa compete a chi è tenuto ad osservare orario frazionato meridiano e pomeridiano;
 - b) ha disciplinato le modalità di fruizione, da parte del personale, del servizio di mensa e sostitutivo di mensa, secondo un principio di massima in base al quale tale diritto sussiste solo in presenza di orari di servizio che si prolunghino per almeno otto ore in un arco di tempo che comprenda l'orario del pasto.
 - c) Ha pertanto chiarito in via esemplificativa che, per acquisire tale diritto, non è sufficiente un turno di lavoro che abbia termine alle ore 14,00 o che cominci alle ore 14,00, ma si richiede l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa durante l'intero arco orario che va dalle 13,30 alle 15,30.
- 2) Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dei principi contenuti nella direttiva regionale riconfermata dai successivi DCA, il diritto a fruire del buono pasto si ritiene che possa essere riconosciuto:
 - a) al personale sanitario e tecnico del comparto che – prestando servizio in h12 o h24 – raddoppi il turno (mattina-pomeriggio), o comunque effettui un turno di durata almeno pari a 8 ore;
 - b) al personale amministrativo del comparto che prolunga l'orario per rientri obbligatori pomeridiani per almeno otto ore di lavoro continuative compresi 30 minuti della pausa pranzo;
 - c) al personale del comparto che effettui prestazioni straordinarie - con la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio - prolungando la propria attività lavorativa giornaliera per un minimo di due ore giornaliere continuative, compresa la pausa pranzo;
 - d) al personale dirigenziale che effettui la propria attività lavorativa per almeno otto ore giornaliere continuative, compresi 30 minuti della pausa pranzo.
- 3) Al personale che svolge turnazione h24 – e che abbia diritto al buono pasto – o effettui turni di guardia h12, non verrà decurtata “in automatico” la mezz'ora, fermo restando l'obbligo di corrispondere comunque la relativa quota a carico del dipendente.
- 4) Il personale che effettua il raddoppio del turno nella medesima giornata ha diritto a fruire di un solo buono pasto.
- 5) Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti che sono assenti dal servizio per ferie o qualsiasi altro motivo.

Disposizioni varie

- 1) Il personale sarà tenuto a consumare il pasto decorse sei ore dall'ora di entrata in Azienda, quale risultante dalla timbratura ufficiale nell'orologio marcatempo (a titolo di esempio, se un dipendente entra in Azienda alle h. 7,45 non potrà consumare il pasto prima delle h. 13.45). Sono fatti salvi i casi specifici legati all'articolazione oraria flessibile della dirigenza, e al personale turnista che presta servizio in camera operatoria o in altre situazioni di emergenza.
- 2) Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16 con la trattenuta di € 1,03 (pari ad 1/5 del valore) sullo stipendio mensile.
- 3) La distribuzione dei buoni pasto al personale dipendente continuerà ad essere curata direttamente dalle Direzioni Amministrative dei Poli/Distretti ovvero dal competente Settore, per il personale della sede legale, sulla base dei dati che mensilmente verranno elaborati dal Settore Rilevazione presenze centrale afferente alla U.O.C. Gestione Risorse Umane. La distribuzione dei buoni pasto continuerà ad aver luogo con cadenza trimestrale
- 4) La presente Regolamentazione riassume quella già definita per la dirigenza medica e veterinaria in quanto interamente sovrapponibile alla presente. Si applica con decorrenza 1.1.2009, fatte salve eventuali diverse successive disposizioni regionali o eventuali diversi accordi transattivi che dovessero intervenire in materia
- 5) Eventuali comportamenti difforni da parte del personale daranno luogo a conseguenze di carattere disciplinare, economico, nonché a specifiche responsabilità civili e penali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Cipolla)



Albano Laziale, _____